

Comune di Palazzago



COMUNE DI PALAZZAGO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA AI SENSI DELL'ART.49 DEL
D.LGS. 22/1997**

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3	FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
ART. 4	PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI
ART. 5	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 6	DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 7	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 8	CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI
ART. 9	MODIFICHE DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI ED EREE OCCUPATE
ART. 10	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE)
ART. 11	DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ART. 12	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART. 13	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AI SEGUENTI RIFIUTI: RIFIUTI INGOMBRANTI, MATERIALE ORGANICO PROVENIENTE DAL RIASSETTO DEI GIARDINI E DEGLI ORTI, PNEUMATICI, MATERIALI INERTI, LEGNO, FRIGOTIFERI, TELEVISORI, OLIO MINERALE E VEGETALE ESAUSTO, ACCUMULATORI ESAUSTI AL PIOMBO
ART. 14	POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO (AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ENTE DELEGATO).
ART. 15	MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ART. 16	RISCOSSIONE
ART. 17	OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA
ART. 18	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 19	RIMBORSI
ART. 20	TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART. 21	RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI PER QUALITA' E QUANTITA'
ART. 22	PAGAMENTO DELLA TARIFFA
ART. 23	ADEMPIMENTI INTERNI AD ALTRI UFFICI
ART. 24	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DEL COMUNE
ART. 25	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

Oggetto del Regolamento



Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione convenzionata dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

La Tariffa applicata è approvata dai Comuni partecipanti alla gestione secondo criteri definiti nel presente regolamento.

ART. 2

Istituzione della tariffa

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs nr.267/2000, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'atr.7, comma 2, lettera a),b),c) d)ed f) del D. Lgs. 5.02.1997 n. 22.
2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'art.8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

ART. 3

Finalità e caratteristiche del sistema

1. L'istituzione del presente sistema si prefigge l'obiettivo di favorire tra i cittadini, attraverso l'incentivo economico e la diffusione della cultura ambientale, la riduzione della produzione dei rifiuti mediante un'attenta differenziazione degli stessi finalizzata al recupero e al riciclaggio dei materiali riutilizzabili e al corretto smaltimento di quelli tossici nocivi.
2. Le tariffe sono pertanto determinate in proporzione alle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti da ciascun utente del servizio.
3. Il rimborso della spesa, sostenuta dal Comune avviene in misura proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta, per quelli raccolti a domicilio, tramite l'obbligo che l'utente ha di conferire i rifiuti indifferenziati in appositi sacchi da acquistare ad un prezzo corrispondente ai costi sostenuti dal Comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in essi contenuti, e, per i rifiuti portati presso l'area comunale attrezzata, tramite obbligo di corrispondere un prezzo, proporzionato al peso del rifiuto conferito, che tenga conto dei relativi costi sostenuti dal Comune.
4. L'applicazione del criterio di cui al precedente comma assorbe l'obbligo di prevedere sia la modulazione della tariffa e la gradualità degli adeguamenti di cui al comma 10 dell'art. 49 del decreto legislativo 22/97, sia i coefficienti di riduzione proporzionale di cui al comma 14 dello stesso articolo.
5. I costi per i servizi relativi alle raccolte differenziate, quelli per i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché tutti gli altri costi riferibili alla gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione di quelli relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di alcuni beni, per i quali si applica una



tariffa commisurata all'effettiva quantità di rifiuti conferiti dalla singola utenza, sono sostenuti da tutti gli utenti dei relativi servizi mediante l'applicazione di una tariffa la cui misura è stabilita dall'ente secondo i criteri e le articolazioni previsti dal D.P.R. 27/4/1999 n.158 e meglio dettagliati nel presente sistema tariffario.

ART. 4

Presupposto della tariffa ed esclusioni.

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte o coperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. La mera utilizzabilità delle superfici detenute è idonea per l'applicazione della tariffa.
3. L'esclusione è condizionata dalla prova da parte del detentore che le superfici detenute siano totalmente poste in condizioni di obiettiva non utilizzabilità. Costituisce prova idonea di non utilizzabilità dei locali la sola assenza di allacci alle reti di erogazione dei servizi pubblici.
4. L'obbligazione per le denunce e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune locali e le aree, persona fisica o giuridica.
5. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - . i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - . i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali ad esempio le cabine elettriche, i vani ascensori, silos ecc.....;
le soffitte delle abitazioni e porticati
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie cure e spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali



lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- e. Si precisa che per i distributori di carburante viene considerata la sola superficie coperta (tettoie, edificio adibito ad ufficio ecc...) escludendo quindi le zone scoperte di transito.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), devono presentare all'ufficio tributi del comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e le modalità attuate per lo smaltimento, finalizzata al recupero dei rifiuti stessi. A tale fine alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione probatoria.

ART. 5

Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al primo giorno del bimestre solare successivo in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dall'art.6.

ART. 6

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione



- 1) I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano all'ufficio tributi del comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali ed aree.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- 3) L'Obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 4) La cessazione, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
- 5) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- 6) La denuncia, di occupazione o cessazione, deve essere redatta compilando integralmente tutti gli elementi degli appositi modelli di cui agli allegati 1) 2) 3) 4) 5) 6) messi gratuitamente a disposizione degli interessati dall'ufficio tributi.
- 7) Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambiamento di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile – ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolta ad ottenere l'applicazione dell'esclusioni dalla tariffa contemplate dall'art. 4 commi 2 e 3, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati – producono i loro effetti:
 - a) Dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
 - b) Dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

ART. 7

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare indicato nella denuncia risultante alla data del 01/01 di ciascun anno.



Per i contribuenti residenti i componenti nucleo familiare sarà quello risultante all'anagrafe comunale, mentre per i contribuenti non residenti, sarà cura degli stessi indicare in sede di denuncia il numero dei componenti nucleo familiare del Comune di residenza.

Ogni variazione del suddetto numero successivamente intervenuta va dichiarata all'Ufficio tributi del Comune entro 30 giorni presentando apposita denuncia di variazione, se non già risultante all'Ufficio anagrafe.

Ai soggetti non residenti che non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 4 e fatte salve le verifiche d'ufficio.

La tariffa, in aumento o in diminuzione, viene adeguata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo in cui la variazione del numero dei componenti si verifica.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART.8

Condizioni d'uso particolari

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree (sono cioè esentate le parti comuni se non detenute in via esclusiva).
3. Per le locazioni di breve durata obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili con diritto di rivalsa nei confronti dei singoli detentori
4. La tariffa da applicare è, ridotta:
 - 1) in misura pari al 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 200 ml. e non supera i 500 ml.
 - 2) in misura pari al 30% se la suddetta distanza supera 500 ml. e fino a 1000 ml.
 - 3) in misura pari al 40% per distanze superiori ai 1000 ml.

ART. 9

Modifiche della superficie dei locali ed aree occupate

Le modifiche inerenti la superficie dei locali ed aree occupate che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa avranno effetto dal bimestre successivo a quello dell'avvenuta variazione.



ART. 10

Criteria per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio (parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche).

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando esclusivamente appositi sacchi da acquistare presso esercizi autorizzati dal Comune;
2. Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato annualmente dall'Ente, entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, in relazione ai costi sostenuti dal comune per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto in esso.
3. Ad ogni utente sarà assegnata una dotazione minima annua di sacchi da stabilire in sede di approvazione annuale delle tariffe.

ART. 11

Determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare (tab. 1b del D.P.R. 158/99) e alla superficie dell'immobile occupato o condotto secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali e professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa.



	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante.
8	Alberghi senza ristorante.
9	Case di cura e riposo.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzia, studi professionali.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi di mercato di beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista).
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista).
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20	Attività industriali con capannoni di produzione.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.
22	Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub.
23	Mense, birrerie, amburgherie.
24	Bar, caffè, pasticcerie.
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari.
30	Discoteche, night club.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

Ai fini della classificazione si specifica quanto segue:

Agriturismo (solo somministrazione di alimenti e bevande) cat. 22

Agriturismo (somministrazione e pernottamento) cat. 7

Commercio all'ingrosso cat. 3



Vendita e riparazione computer e macchine d'ufficio cat. 13

Le superfici utilizzate per la gestione di Bed & Breakfast, verranno calcolate facendo riferimento alla tariffa per le utenze domestiche.

ART. 12

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11, viene effettuata con riferimento al codice dell'attività risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA.. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa fa riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 13

Determinazione della tariffa relativa ai seguenti rifiuti: rifiuti ingombranti, materiale organico proveniente dal riassetto dei giardini e degli orti, pneumatici, materiali inerti, legno, frigoriferi, televisori e video computeres, olio minerale e vegetale esausto, accumulatori esausti al piombo, lampade al neon.

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, che porta presso l'area comunale attrezzata rifiuti ingombranti indifferenziati, materiale organico proveniente dal riassetto dei giardini e degli orti, pneumatici, materiali inerti, legno, frigoriferi e video computers, televisori, olio minerale e vegetale esausto, accumulatori esausti al piombo, lampade al neon, deve corrispondere una tariffa proporzionata al peso del rifiuto conferito.
2. Il prezzo unitario viene determinato annualmente dall'ente prima dell'approvazione del bilancio di previsione in rapporto ai costi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti che vengono conferiti presso l'area comunale attrezzata.

ART. 14

Poteri del soggetto gestore del servizio (amministrazione comunale o Ente delegato).

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rivelazione della misura e della destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15.12.1997, nr.446, il Comune può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e



documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro un termine fissato. La mancata risposta, nei termini indicati dall'Ufficio Comunale, alle precedenti richieste comporta l'applicazione di una penalità pari a Euro 100,00.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al precedente comma, il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, l'aggiornamento delle banche dati per il calcolo della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici previste dall'art. 2729 del codice Civile.
4. Dall'esito delle verifiche dei controlli effettuati viene data comunicazione scritta agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione o, in caso contrario, a formulare entro lo stesso termine a pena di decadenza, eventuali osservazioni.
5. Decorso tale termine, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni dell'utente, il Comune o il soggetto cui sarà affidata la riscossione della Tariffa provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 15

Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e il conseguente corrispettivo vengono definiti tra il promotore delle manifestazioni e l'Ente autorizzante applicando la tariffa rapportata alla superficie occupata e riferita alle categorie di cui all'art.11.

ART. 16

Riscossione

La Tariffa è applicata e riscossa dal Comune o, sulla base di apposita convenzione, da altro soggetto in possesso di idonei requisiti, nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente e in particolare dell'art. 49 del D. Lgs. 05 febbraio 1997, n.22.

1. per la parte fissa delle utenze domestiche e non domestiche la riscossione volontaria può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28



gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 10,00.

2. Per la parte variabile tramite riscossione diretta al momento dell'acquisto del sacco pre-pagato, e riscossione a seguito del conferimento di materiale in piazzola ecologica.

ART. 17

Omessa, infedele ed incompleta denuncia

In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione quinquennale ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi legali, oltre all'applicazione di una maggiorazione del 30 per cento a titolo di risarcimento per il danno finanziario e spese di accertamento.

ART. 18

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

Fermo restando l'obbligo della modalità di raccolta porta a porta, qualora il comune istituisse appositi punti di raccolta con l'obbligo di conferirvi i rifiuti, la tariffa è quella indicata all'art.8.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

ART. 19

Rimborsi

Nei casi di errore e di duplicazione e in ogni altro caso in cui sia accertato il diritto al rimborso l'ufficio tributi dispone il rimborso delle somme entro novanta giorni dalla domanda dell'utente, da presentare a pena di decadenza entro il termine di tre anni.

Non si effettuerà alcun rimborso per somme inferiori ad € 20,00.



ART. 20

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare.
- 2 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso e rapportata alla superficie occupata.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4.L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- 6 Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 21

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani per qualità e quantità

Fino all'emanazione dei criteri da parte dello stato, come previsto dall'art. 21, lettera g), D.lgs. 22/97, sono assimilati agli urbani nei limiti massimi di 150 Kg. a raccolta porta a porta o per conferimento in stazione ecologica, i seguenti rifiuti:

- Carta, cartone e similari;
- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, etc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 22/97;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristalli;
- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);



- Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) ad eccezione di imballaggi terziari e secondari (art. 43 del D.Lgs. 22/97);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di segatura, e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Scarti in genere della produzioni alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Accessori per l'informatica.

Per produzioni di rifiuti eccedenti la quantità sopra indicata di 150 kg., l'utente dovrà provvedere allo smaltimento tramite ditta specializzata ed autorizzata in quanto il rifiuto non è più assimilato all'urbano.

ART.22

Pagamento della tariffa

Il pagamento della tariffa da effettuarsi in due rate può essere disposto tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97. La data di scadenza delle due rate verrà concordata annualmente in sede di Conferenza dei Sindaci.

ART. 23

Adempimenti interni ad altri uffici

E' fatto obbligo all'ufficio Anagrafe di comunicare all'ufficio tributi ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazioni di residenza. Inoltre l'ufficio per il Commercio, l'ufficio Tecnico e l'ufficio di Polizia Locale, sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a collaborare nel flusso delle informazioni e nelle elaborazioni tecniche richieste e nei sopralluoghi, in particolare comunicando i nuovi insediamenti civili e produttivi, le variazioni per l'inizio e la cessazione delle attività.



Al fine di scoraggiare l'evasione gli uffici comunali dovranno comunicare all'ufficio Tributi ogni fatto che possa significativamente condurre ad una più precisa e completa identificazione dei soggetti passivi e della quantificazione tariffaria.

ART.24

Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del comune.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate, ai decreti più sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal comune.

ART. 25

Entrata in Vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2009.



Richiesta di detassazione di locali ed aree produttivi di rifiuti speciali e/o non assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e/o quantità.

Il sottoscritto _____ Nato il _____
a _____ e residente a _____
via _____

C.F.: _____

In qualità di _____ della Ditta _____ con
sede in via _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

agli effetti della tariffa dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 ed i DPR 158/99

Dichiara

che l'occupazione e/o conduzione dei locali siti in Palazzago in Via _____

specificati nel modello Allegato 1 comporta per:

Locali uso _____	produzione di rifiuti speciali:	mq. _____
Locali uso _____	produzione di rifiuti speciali:	mq. _____
Locali uso _____	produzione di rifiuti speciali:	mq. _____

Descrizione rifiuto _____ Cod.CER _____

Il sottoscritto, assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara altresì che i dati e le indicazioni suddette sono rispondenti a verità pertanto

Chiede

Che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 22/1997 e successive modificazioni, la superficie di cui sopra venga esclusa dal computo della superficie tassabile

Dichiara inoltre

- Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
- Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici oggetto della presente istanza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
- Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Palazzago, _____

Il Dichiarante _____

Allegata copia documento d'identità _____

Alla presente richiesta si allegano:

1. Copie convenzioni con ditte abilitate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti suddetti;
2. Copia delle recenti fatture comprovanti i pagamenti sostenuti per il recupero dei rifiuti speciali suddetti e/o attestazione rilasciata da soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti stessi



ALLEGATO 3

Il sottoscritto _____ Nato il _____
a _____ e residente a _____
via _____

C.F.: _____

In qualità di _____ della Ditta
_____ con sede in via _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DICHIARA

che la ditta _____ dal _____
svolge la seguente attività:

(descrizione analitica dell'attività effettivamente svolta nei locali oggetto della presente denuncia)

Cod. Attività: _____

e pertanto chiede ai fini della tariffa Rifiuti Solidi Urbani di essere classificato nella categoria
n° _____ secondo la tabella allegata.

- Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Palazzago,

IL DICHIARANTE

Si allega copia documento d'identità _____



**TITOLARI DI ATTIVITÀ NON COMPORTANTI L'UTILIZZO DI LOCALI SUL
TERRITORIO DI PALAZZAGO**

Il sottoscritto _____ Nato il _____
a _____ e residente a _____
via _____

C.F.: _____

In qualità di _____ della Ditta
_____ con sede in via _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

In riferimento alla Vs. prot. .n _____ del _____

Dichiara sotto la propria responsabilità

Che l'attività è svolta presso _____

e quindi non dispone di alcun locale ad essa adibito sul territorio di Palazzago.

Dichiara inoltre

- Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
- Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti dalla presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
- Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Palazzago,

Il Dichiarante

Allegata copia documento d'identità _____



**SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
UFFICIO TRIBUTI
24030 PALAZZAGO (BG)**

Palazzago, li _____

OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO, VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE DI LOCALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RONCHI AI SENSI DEL D.LGS 22/1997

Il/la sottoscritto/a _____

DICHIARA

Che a far data dal _____

Possiede / Occupa con il proprio nucleo familiare, l'immobile sito al civico nr. _____

Di via _____ in Comune di Palazzago.

Trattasi di abitazione nuova, non occupata in precedenza.

L'abitazione in precedenza era occupata da:

Dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Si allega:

- Planimetria dei locali
- Fotocopia codice fiscale.

Sul retro del presente foglio è riportata, debitamente compilata e firmata, la scheda delle metrature

Distinti saluti

Il/la dichiarante

(*) barrare la casella che fa al caso



**SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
UFFICIO TRIBUTI
24030 PALAZZAGO (BG)**

**OGGETTO. DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE PER LA
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RONCHI AI SENSI DEL D.LGS. 22/1997**

Il sottoscritto _____ -
Nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ Via _____

DENUNCIA

Con decorrenza _____ la cessazione dell'occupazione dei locali/aree siti in
codesto Comune, così descritta:

Descrizione/Destinazione	Ubicazione	Motivo cessazione

Nominativo di chi subentra nell'occupazione dei locali/aree: _____

Via _____ Città _____

Annotazioni _____

Dichiara inoltre

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
- Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Palazzago, _____

Il Dichiarante _____

Allegata copia documento d'identità

